

PROTOCOLLO ESAMI DI STATO PER STUDENTI BES

(DA, DSA, altri BES)

Premesso che con l'acronimo BES (Bisogni Educativi Speciali) s'intende:

- la disabilità (DA)
- i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
- e altre tipologie di Bisogni Educativi Speciali (BES)

si ricorda a tutti i Consigli di Classe chiamati all'elaborazione del Documento del 15 maggio, che sono tenuti a seguire e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli studenti che, in seguito all'ammissione, dovranno sostenere l'Esame di Stato.

Nel Documento del 15 Maggio NON devono essere riportati dati, o riferimenti alcuni, a situazioni di Disabilità, Disturbo Specifico di Apprendimento, altri Bisogni Educativi Speciali.

Al Documento del 15 Maggio, in busta chiusa riservata, vanno allegati:

1. **L'allegato BES al documento del 15 maggio** per ciascun alunno BES (DA- DSA- altro BES) della classe (il modulo si trova sul sito www.liceodemocrito.it in "modulistica dei CdC" a cura del docente di sostegno in caso di alunno disabile oppure del coordinatore di classe in caso di alunno DSA – altro BES).
2. Il **PEI** o il **PDP** di ciascun alunno BES (DA- DSA- altro BES) della classe;
3. Le **griglie di valutazione** utilizzate per gli alunni BES nel corso dell'anno scolastico;
4. Eventuali **formulari o mappe** che l'alunno ha utilizzato nel corso dell'anno e che intende utilizzare all'Esame di Stato.
5. La **documentazione medica** di ciascun alunno BES;
6. La **Relazione Finale alle attività didattiche di sostegno** (per alunni DA) con tutte le informazioni necessarie per predisporre prove equipollenti e/o differenziate con riferimenti alle verifiche, ai tempi, al sistema valutativo e le griglie di valutazione, utilizzati in corso d'anno. L'eventuale richiesta di tempi più lunghi non può determinare l'aumento del numero dei giorni d'esame, tranne in casi eccezionali;
7. Il **verbale dell'ultimo GLHo** (per alunni DA).

Per sostenere l'Esame di Stato lo studente deve essere preventivamente ammesso con una decisione assunta dal Consiglio di Classe nello scrutinio finale dell'ultima classe del percorso di studi. L'eventuale non ammissione degli alunni disabili (DA) va comunicata preventivamente alle famiglie in sede di GLHoperativo finale.

Alunni Diversamente Abili (DA)

Per gli alunni DA il Presidente della Commissione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe, nomina il/i docente/i di sostegno e le eventuali altre figure di supporto all'alunno con disabilità (assistenti specialistici o alla comunicazione) per il supporto e l'assistenza durante lo svolgimento dell'Esame di Stato.

Per quanto concerne lo svolgimento dell'Esame di Stato, la sua valutazione e il titolo conseguito, bisogna distinguere tra:

1. Candidati con disabilità che hanno seguito una **programmazione per obiettivi minimi** (Piano Educativo Individualizzato –PEI- rapportabile) che conseguono il titolo di studio legalmente riconosciuto (Diploma conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore).
2. Candidati con disabilità che hanno seguito una **programmazione differenziata** (Piano Educativo Individualizzato –PEI- differenziato) che conseguono l'Attestato di credito formativo dove devono essere inseriti tutti gli elementi informativi indicati nel DPR n. 323/1998.

Nel primo caso, la programmazione seguita, consente ai candidati di sostenere l'Esame anche mediante prove equipollenti e tempi più lunghi e determina l'acquisizione del titolo di studio.

Nel secondo caso, i candidati che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento del PEI, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'Attestato di cui sopra (DPR n. 323/1998).

Questi candidati sostengono l'esame con prove scritte differenziate di cui all'art. 15, comma 4, dell'O.M. n. 90 del 2001, i cui testi sono elaborati dalle commissioni sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe.

I suddetti alunni, qualora non svolgano una o più prove scritte, sono ammessi alla prova orale, con l'indicazione sul tabellone esclusivamente dei risultati delle prove scritte effettivamente sostenute, rapportati in quarantacinquesimi. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l'utilizzo dell'applicativo "Commissione web" o, in alternativa, determinato proporzionalmente.

Candidati DA che hanno un PEI rapportabile con obiettivi minimi

Le prove d'esame per i candidati con disabilità, che hanno usufruito di un PEI rapportabile conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali, devono essere predisposte secondo le disposizioni previste nel DPR n.323 del 23 luglio 1998, come citato nell'art.22 dell'OM n.257/2017.

In base all'art.6 del citato DPR la Commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di Classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone per i candidati con disabilità prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati.

Le prove equipollenti, in coerenza con il PEI, possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modalità diverse, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti, ma comunque atti a consentire la verifica degli obiettivi di apprendimento previsti dallo specifico indirizzo di studi, al fine del rilascio del relativo diploma.

Per la predisposizione delle prove d'esame e nel corso del loro svolgimento, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; a tal fine la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dell'alunno con disabilità vengono nominati dal Presidente della commissione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Classe, acquisito il parere della commissione.

Le prove equipollenti sono predisposte dalla commissione (che può anche avvalersi di personale esperto), sulla base delle indicazioni fornite dal consiglio di classe e secondo quanto previsto nel PEI, quindi in assoluta coerenza con il percorso svolto dall'allievo.

Sulla base della documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di classe, mediante documentazione riservata allegata al documento del 15 maggio, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali.

Alcuni esempi di prove equipollenti:

1. L'utilizzo del computer, per far svolgere la medesima prova dei compagni;
2. la dettatura della prova da parte del docente di sostegno;
3. le prove ministeriali rielaborate in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, cioè in prove strutturate o in griglie;
4. le prove con contenuti culturali differenti da quelli proposti dal Ministero, fermo restando che esse devono permettere di verificare la preparazione culturale del candidato e devono essere coerenti con il percorso svolto dallo stesso sia sul piano dei contenuti che delle modalità e tempi di svolgimento.

Quanto al colloquio, può essere svolto anche mediante prove scritte, test o qualsiasi strumentazione o tecnologia o attraverso un operatore, che medi tra il candidato e l'esaminatore. Nel caso di un allievo audioleso, ad esempio, un docente o un assistente o un operatore mediatore traduce il linguaggio verbale del docente in linguaggio gestuale e, al contrario, il linguaggio gestuale dell'alunno in linguaggio verbale comprensibile all'insegnante.

Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento D.S.A

Ai sensi dell'art. 6 del DM n. 5669/2011:

Le Commissioni degli esami di Stato tengono in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei PDP redatti nel corso dell'anno scolastico.

Sulla base di tale documentazione e di tutti gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, le commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. La commissione d'esame terrà in considerazione per la predisposizione della terza prova scritta e per la somministrazione delle altre due prove:

- Eventuali tempi più lunghi;
- Eventuale utilizzo di strumenti informatici come fatto in corso d'anno (es. sintesi vocali, dizionari digitali); possibilità di avvalersi di un insegnante (membro della commissione) per la lettura dei testi delle prove;
- Nei casi più gravi, soprattutto per la lingua straniera, un insegnante potrà scrivere la prova sotto dettatura da parte dello studente.

SECONDA PROVA: i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola **dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e**, come chiarisce l'art.23 comma 3 dell'OM n.257/2017, la commissione, nel caso in cui la lingua

straniera sia oggetto di **seconda prova scritta**, dovrà sottoporre i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva** della prova scritta.

TERZA PROVA: Nel caso di candidato DSA **esonero dalla valutazione scritta della o delle lingue straniere**, qualora essa/e siano coinvolte nella **terza prova scritta**, gli accertamenti relativi a tali discipline sono effettuati dalla commissione per mezzo di **prova orale sostitutiva** nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti dalla normativa.

- I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

Il punteggio, in quindicesimi, viene attribuito dall'intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l'osservanza della procedura indicata nell'art.20 della citata Ordinanza ministeriale.

Alunni con bisogni educativi speciali BES

Sulla base delle seguenti indicazioni ministeriali:

- Direttiva 27.12.2012 : “*Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione*”
- Circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013
- Nota n.1551 del 27 giugno 2013
- Nota n.2563 del 22 novembre 2013

per i candidati individuati dal Consiglio di Classe come alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali è stato predisposto un PDP, la commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, dovrà tenere in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive.

In ogni caso, **per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi**, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.